



Elisabetta Tataranno
Notaio in Treviglio
Tel. 0363/305025

-----Allegato "C" all'atto N. 31524 Rep. e N. 5686 Racc. -----

-----**STATUTO**-----

-----**"FONDAZIONE CALEPIO CARBONOLI ETS"**-----

PREMESSA - ORIGINI ED EVOLUZIONE - La **FONDAZIONE CALEPIO CARBONOLI ETS** di Pontirolo Nuovo, con sede in Pontirolo Nuovo (BG), Via San Michele n. 11, deriva dalla fusione per incorporazione dell'ente Ex IPAB Asilo Infantile Carbonoli nell'ente ex IPAB Orfanotrofio Femminile Calepio, entrambi sorti e operanti in Pontirolo Nuovo, le cui rispettive origini sono di seguito riassunte:-----

1. Con testamento olografo 2 marzo 1868 Galeazzo Calepio nominava erede universale di tutti i suoi beni mobili e immobili l'Orfanotrofio Femminile da istituirsi nel Comune di Pontirolo nuovo. L'Orfanotrofio venne eretto in Ente Morale con regio decreto 31 agosto 1873; lo statuto previgente alla fusione, approvato il 5 agosto 1930, confermando le disposizioni testamentarie, prevede (art. 25) che l'amministrazione dell'Ente spetti in perpetuo al parroco pro-tempore della Parrocchia di Pontirolo Nuovo; detto Statuto sancisce che "L'Opera Pia ha per iscopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica, istruzione civile e religiosa ed avviamento al lavoro di fanciulle povere e orfane ..." (Statuto, art. 5).-----

Con Decreto della Giunta Regionale della Lombardia n. 11950 del 18 aprile 1996, l'Ente morale Orfanotrofio Femminile Calepio (IPAB ai sensi della L. 6972/1890), è stato riconosciuto Ente Morale di Diritto Privato, regolato degli artt. 14 e seguenti del C.C. e registrato presso la Camera di Commercio di Bergamo al n. 456 del 7 aprile 2001 del Registro delle Persone Giuridiche Private di cui al Regolamento Regionale n. 2/2001.-----

2. Con atto di donazione 31 dicembre 1877, don Gaetano Annoni e Luigi Rossi - quali eredi universali di don Carlo Carbonoli già parroco di Pontirolo Nuovo ed interpreti dei desideri dello stesso - donano alla "Causa Pia Orfanotrofio Calepio" una casa civile con annessi situata in Comune di Pontirolo Nuovo, a loro pervenuta per tale eredità, perchè sia "attivato un Asilo Infantile";-----

l'Asilo Infantile venne eretto in Ente Morale con Regio Decreto 18 novembre 1877 con la denominazione "Asilo Infantile Carbonoli"; lo Statuto vigente, approvato il 10 luglio 1878, prevede che la stessa istituzione "è aggregata all'Orfanotrofio Femminile Calepio in Pontirolo Nuovo stesso, ed al pari di questo per conseguenza è amministrato unicamente dal Parroco per tempore di Pontirolo Nuovo" (Statuto, art. 5) e "al solo Parroco per tempo di Pontirolo Nuovo spetta pure la Direzione dell'Asilo, (...)" (Statuto, art. 8); detto Statuto sancisce che "Scopo dell'Asilo Infantile è di far apprendere ai fanciulli di ambi i sessi appartenenti al Comune di Pontirolo Nuovo i primi rudimenti della Dottrina Cristiana, della



Storia Sacra, la Nomenclatura, la Numerazione, le nozioni alfabetiche e della lettura, i precetti della pulitezza e le massime morali, addestrandoli eziandio a qualche movimento ginnastico adatto all'età ed al sesso" (art. 3), accettando i fanciulli che abbiano raggiunto almeno l'età di anni due e mezzo (Statuto, art. 12).-----

Con decreto della Giunta Regionale della Lombardia n. 335 del 25 luglio 1995, l'Ente Morale (già IPAB ai sensi della L. 6972/1890), è stato riconosciuto Ente Morale di Diritto Privato, regolato dall'art. 14 e seguenti del C.C. e registrato presso la Camera di Commercio di Bergamo al n. 453 del 7 aprile 2001 del Registro delle Persone Giuridiche Private di cui al Regolamento Regionale n. 2/2001.-----

Con atto a rogito Notaio Nicoletta Morelli di Caravaggio in data 11 ottobre 2005 Repertorio n. 45460 Raccolta n. 7028 registrato a Treviglio il 13 ottobre 2005 al n. 1835 Serie 1 l'ente Asilo Infantile Carlo Carbonoli è stato incorporato nell'ente **Orfanotrofio Femminile Calepio che ha assunto la nuova denominazione "FONDAZIONE CALEPIO - CARBONOLI"**.-----

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE-----

1. Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in -----

-----**"FONDAZIONE CALEPIO CARBONOLI ETS"**-----

2. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. La Fondazione ha sede legale in Pontirolo Nuovo (BG). ----
Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

ART. 2 - DURATA-----

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.-----

ART. 2 BIS - SCOPI FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. La Fondazione "FONDAZIONE CALEPIO CARBONOLI ETS", è un ente di diritto privato, di ispirazione cattolica, senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività di interesse generale, che costituiscono l'oggetto sociale, in particolare in relazione ai seguenti ambiti: -----

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,



in particolare, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**art. 5 lettera d del D.lgs 117/2017**);-----

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (**art. 5, lett. a) del D.lgs 117/2017**).-----

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**art. 5 lettera i) del D.lgs 117/2017**);-----

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**art. 5 lettera l del D.lgs 117/2017**).-----

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (**art. 5 lettera u del D.lgs 117/2017**).-----

2. I servizi scolastici e socioeducativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, indirizzati all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini e di età compresa tra gli zero e sei anni, costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D. Lgs. n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, con D.M. del 13 luglio 2006 n. 541 è quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico. -----

Detti servizi vengono svolti:-----

- attraverso l'organizzazione e la gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e di tutti i servizi educativi e didattici connessi, quali a titolo esemplificativo, asili nido, centri prima infanzia, centri ricreativi estivi, attività di assistenza educativa scolastica a sostegno ad alunni disabili o con bisogni educativi speciali, pre e post scuola, laboratori didattici, sezioni primavera nonché interventi a sostegno della genitorialità e dei compiti educativi delle famiglie delle bambine e dei bambini frequentanti, o che intendono frequentare, la scuola e i servizi socioeducativi della Fondazione.-----

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, la Fondazione persegue l'educazione fisica,



morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori. -----

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni. -----

3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dalla Fondazione, accolgono tutti i bambini e le bambine - con priorità ai residenti nel territorio di Pontirolo Nuovo, nel rispetto della volontà del fondatore - conformandosi agli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore. -----

4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio. -----

5. La Fondazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. -----

Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei. -----

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE SECONDARIE E STRUMENTALI-----

1. la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2 BIS, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. **(D. Lgs. 117/2017, Art. 6)**-----

2. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2 BIS, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e anche in forma organizzata e continuativa,



mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.lgs 117/2017, Art. 7).-----

Art. 4 - VOLONTARI-----

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo degli stessi anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole. -----

2. I volontari che svolgano l'attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro, da vidimare e tenere ai sensi del D.M. 6 ottobre 2021.-----

3. I volontari, occasionali e non, vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione e comunque sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario, nel rispetto dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).-----

Art. 5 - PATRIMONIO-----

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:-----

a) dal fondo di dotazione:-----

- rappresentato inizialmente da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dallo Stato patrimoniale in data 31 agosto 2022 di valore pari ad Euro 2.800.000,00 (duemilioniotto-centomila/00) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.-----

- incrementabile con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione.-----

- costituito altresì dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;-----

b) dal fondo di gestione costituito:-----



- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;-----
- rette, corrispettivi o quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;---
- dai contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento, convenzionamento o co-progettazione;-----
- dalle erogazioni liberali effettuate da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati ad integrare il fondo di dotazione;-----
- dai ricavi delle attività istituzionali-----
- dai proventi ed entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse secondarie strumentali, delle attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;-----
- da ogni altro provento, apporto o conferimento di denaro o di qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica, effettuati da terzi senza espresso vincolo di imputazione ad aumento del fondo di dotazione.-----

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO-----

1. Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

2. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, a lavoratori e collaboratori, a amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso.-----

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

1. Sono organi della Fondazione: -----

- a) il Consiglio di amministrazione;-----
- b) il Presidente;-----
- c) l'Organo di Controllo nonché, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge o sia ritenuto opportuno, il revisore legale dei conti.-----

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e di revisione, i cui compensi dovranno essere proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze richieste, e comunque non superiori a quelli previsti in Fondazioni che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali. -----



3. In deroga al comma precedente può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.-----

Art. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio di amministrazione)-----

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre membri, di cui:-----

- il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Michele Arcangelo di Pontirolo Nuovo, membro e Presidente di diritto;---
- un membro nominato dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Michele Arcangelo di Pontirolo Nuovo;-----
- un membro nominato dal Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia di San Michele Arcangelo di Pontirolo Nuovo.-

2. Salvo dimissioni, morte o revoca, i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente membro di diritto, durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.--
Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone da nominare.-----

3. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 3.--

Art. 9 - CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA-----

1. Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che:-----

- a. si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;-----
- b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;-----
- c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;---
- d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;-----
- e. ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Milano, ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.--

Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.-----

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato. -
I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30)



giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, quando operativo, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di esse è attribuita la rappresentanza dell'ente.-----

2. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.-----

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla data della comunicazione di queste, per la loro presa d'atto. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.-----

4. In caso di decadenza o dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario o cessato dalla carica per la sua sostituzione. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. -----

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.-----

Art. 10 - FUNZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio di Amministrazione)-----

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.-----

Esso in particolare:-----

a. esegue gli indirizzi e i programmi;-----

b. elegge, nella sua prima adunanza, il Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno; -----

c. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale;-----

d. nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo della scuola e dei servizi attivati stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario;-----

e. stipula le convenzioni con Enti privati ed Enti pubblici, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.lgs 117/2017, in linea con gli scopi del presente statuto e fermo restando l'autonomia dell'attività scolastica disciplinata dalla normativa nazionale e regionale sulla parità. -----

f. delibera i contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione, di affidamento di lavori, e i contratti relativi ai beni stabili ed ai mutui passivi; -----

g. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mo-



bili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati; -----

h. delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali -----

i. delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali;-----

l. delibera l'entità delle rette di frequenza della scuola e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2 BIS;-----

m. entro il 30 novembre di ogni anno predispone ed approva il programma di attività con il bilancio preventivo per l'anno successivo;-----

n. entro il 30 aprile di ogni anno predispone e approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, dal quale deve risultare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse nonchè predispone ed approva il bilancio sociale ove previsto (art. 14 del D.lgs 117/2017)----

o. approva le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività in funzione dell'aggiornamento di quanto disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;-----

p. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;-----

q. delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell'Infanzia e dei servizi socioeducativi avviati;-----

r. fissa i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), dello Statuto;-----

s. individua le attività diverse, di cui all'art. 3 dello Statuto;-----

t. delibera sulla partecipazione a reti associative e a forme di collaborazione con altri Enti;-----

u. conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;-----

v. adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste.-----

Art. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE-----

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale ove previsto e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo nonché ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta



scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.-----

2. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione, e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto, da recapitarsi per posta ordinaria all'indirizzo della residenza o domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'Organo di Controllo o, in via telematica a mezzo posta elettronica anche non certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal consigliere stesso o dal componente dell'Organo di Controllo stesso, almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.-----

3. L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.-----

4. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.-----

5. Le votazioni avvengono con voto palese.-----

6. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.-----

7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.-----

Art. 12 - IL PRESIDENTE-----

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.-----

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte. -----

3. Il Presidente esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione se delegate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, stabilendo i limiti di spesa. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può sempre adottare



provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso. -----

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di nomina.-----

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI --

1. L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni.-----

Può essere monocratico o in alternativa collegiale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. -----

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.-----

Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di revisore legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----

3. L'Organo di controllo:-----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;-----

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale-----

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

L'Organo di Controllo può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

5. Il revisore legale è nominato solo al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del del D. Lgs. 117/2017 per due esercizi consecutivi ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.-----

E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente art. 13.2.-----

Art. 14 - BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE -----

1. L'esercizio sociale della Fondazione decorre dal 1° gennaio



al 31 dicembre di ogni anno. -----

2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al bilancio è allegata la relazione dell'Organo di controllo-----

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali della Fondazione-----

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli altri organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, nel rispetto dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.-----

4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.-----

5. La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, redige il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro la data di cui al comma precedente e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto di eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché del rispetto dei parametri di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.-----

Art. 15 IL SEGRETARIO-----

1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto preferibilmente tra i suoi membri, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali. Custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; custodisce la contabilità della Fondazione, salvo



suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni, abbozza il bilancio di previsione e il suo consuntivo. -----

2. Egli, se membro del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della delega conferita dal Consiglio stesso, ha responsabilità diretta nella predisposizione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.-----

3. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

Art. 16 - LIBRI SOCIALI-----

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:-----

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, -----

b) il libro dell'organo di controllo, -----

c) il libro del Revisore Legale-----

d) il registro dei volontari, se presenti.-----

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, che si farà coadiuvare dal Segretario che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo e del Revisore Legale sono tenuti a cura dell'organo stesso.-----

Art. 17 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice civile, accertata con delibera del Consiglio di Amministrazione, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione ai sensi di legge.-----

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità e ispirazione ideale, secondo le disposizioni dell'Organo Amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D.Lgs. 117/2017).-----

Art. 18 - NORMA FINALE-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, in quanto compatibili, le norme del codice civile. -----

Firmato: don Andrea BELLO' - Elisabetta TATARANNO Notaio (con il sigillo)-----

